

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
TERZA SEZIONE CIVILE**

Così composta:

- 1) Dott. Giuseppe Lo Sinno Presidente
  - 2) Dott.ssa Patrizia Mannacio Consigliere rel.
  - 3) Dott.ssa Assunta Marini Consigliere
- ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n.ro xxxx R.G. posto in decisione all'udienza del 16.12.2020 e vertente

**DEBITORE** TRA **APPELLANTE**  
**BANCA** E **APPELLATO**

Oggetto: appello avverso la sentenza n. xxxx del Tribunale di ROMA, depositata in data 20.2.2014 in materia di opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare

Conclusioni

Appellante:

A) preliminarmente, con riferimento alle questioni pregiudiziali e preliminari di rito:

1) dichiarare nulla/annullabile o comunque viziata la sentenza di primo grado laddove il Giudice ha riportato testualmente, in modo erroneo e foriero di alterazione della motivazione, la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 21675 del 2013 unendo e confondendo in un unico principio di diritto i due principi elaborati nella richiamata sentenza, così alterandone il significato e gli effetti per la decisione sul punto nel presente procedimento e, per l'effetto, riformare la sentenza sul punto, dichiarando tempestiva e rituale l'introduzione della fase di merito dell'opposizione all'esecuzione da parte del Sig. **DEBITORE** con conseguente possibilità di decisione nel merito;

2) dichiarare nulla/annullabile o comunque viziata la sentenza di primo grado laddove il Giudice ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità del merito dell'opposizione per tardività della sua proposizione con ricorso anziché con citazione e riformarla sul punto, dichiarando tempestiva e rituale la proposizione del merito da parte del Sig. **DEBITORE** per intervenuta sanatoria ex art. 156 c.p.c. a seguito della regolare costituzione della Banca convenuta che nulla ha eccepito sul punto e si è solamente difesa nel merito per tutta la durata del procedimento, con conseguente possibilità di decisione nel merito;

3) in subordine, dichiarare nulla/annullabile o comunque viziata la sentenza di primo grado laddove il Giudice ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità del merito dell'opposizione per tardività della sua proposizione con ricorso anziché con citazione, avendo respinto l'utilizzo da parte del **DEBITORE** del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., da introdursi necessariamente con ricorso, e riformarla sul punto considerando applicabile ed applicato il procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., con conseguente possibilità di decisione nel merito; B) per l'effetto dell'accoglimento nel rito di uno dei punti dell'appello da A) a C), riformare la sentenza di primo grado nel punto in cui ha omesso di decidere nel merito l'opposizione all'esecuzione e, per l'effetto, 1) in ogni caso, in via aggiuntiva rispetto alle domande di primo grado, per l'intervenuta vendita all'asta, successivamente alla sentenza di primo grado, dell'immobile esecutato in danno dell'appellante Sig. **DEBITORE**, ed in relazione ai maggiori danni emersi per effetto dell'avvenuta pronuncia di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, riaprire l'istruttoria e disporre una CTU che valuti e quantifichi la differenza tra il valore di mercato attuale dell'immobile di proprietà del **DEBITORE** e quello realizzatosi con la vendita forzata della casa e, per l'effetto di quanto sopra, anche a prescindere dall'accoglimento della CTU, condannare la Banca al risarcimento di tali maggiori danni economici subiti nelle more della decisione di primo grado e dell'avvio del presente appello pari alla differenza tra

il valore commerciale dell'immobile di proprietà del **DEBITORE** e quello realizzatosi con la vendita della casa all'asta; 2) in ogni caso, sempre in via aggiuntiva rispetto alle domande di primo grado, per l'intervenuta vendita all'asta, successivamente alla sentenza di primo grado, dell'immobile eseguito in danno dell'appellante Sig. **DEBITORE**, ed in relazione ai maggiori danni emersi per effetto dell'avvenuta pronuncia di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, condannare la Banca al risarcimento dei maggiori danni morali subiti dal **DEBITORE** in ragione dell'avvenuta vendita all'asta della casa, pur in presenza di una grave omissione probatoria da parte della Banca che, in sede espropriativa, non risulta aver provato il suo credito sia nell'an e sia nel quantum nonché per l'avvenuto rigetto dell'opposizione all'esecuzione e per la contemporanea definizione del procedimento espropriativo, a seguito del quale ha definitivamente perso la proprietà dell'immobile oggetto di pignoramento, con i conseguenti danni morali derivati dalle tensioni psicofisiche per la perdita dell'immobile di proprietà che avrebbe voluto abitare. C) in ogni caso, in via principale, per l'effetto dell'accoglimento nel rito di uno dei punti dell'appello da A1) a A3), accogliere le domande di merito già dispiagate in via principale in primo grado e: 1) dichiarare l'inesistenza del diritto della Banca a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Sig. **DEBITORE**, comunque dichiarare la procedura di esecuzione materialmente e processualmente illegittima per l'infondatezza della pretesa esecutiva e comunque per intervenuta prescrizione; 2) per l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto l'atto di pignoramento notificato il 16 aprile 2010 nei confronti del Sig. **DEBITORE** in uno con l'atto di precetto; 3) condannare la Banca al risarcimento dei danni da liquidarsi in sentenza, in considerazione dei notevoli danni che ha comportato e comporta per l'istante il pignoramento dei beni de quibus e, in ogni caso, al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 III comma c.p.c. a favore del Sig. **DEBITORE**; 4) condannare la Banca alla refusione delle spese di lite di primo e secondo grado".

Appellato:

Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per le ragioni tutte di cui alla narrativa esposta, dichiarare inammissibile a norma dell'art. 348 bis c.p.c. e, comunque, rigettare l'appello promosso dal sig. **DEBITORE** con atto di citazione notificato in data 31/7/2014, avverso la sentenza n. xxxx del Tribunale civile di Roma, poiché infondato in tutti i suoi motivi. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso delle spese forfetarie ed accessori di legge".

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 30.7.2014 **DEBITORE** ha interposto appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma, nel definire il giudizio di opposizione all'esecuzione spiegata nei confronti della **BANCA e della società CREDITORE**, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione e condannato il **DEBITORE** al pagamento delle spese di lite.

Il Giudice di primo grado ha fondato la dichiarazione di inammissibilità sul rilievo della tardiva introduzione del giudizio di merito rispetto al termine perentorio assegnato dal G.E. per detto incumbente all'esito della definizione della fase cautelare. Segnatamente il Tribunale ha rilevato che l'opponente aveva introdotto il giudizio con ricorso anziché con citazione, e che l'adozione di una modalità di un mezzo di introduzione del giudizio diverso da quello previsto dall'art.616 c.p.c. avrebbe potuto raggiungere lo scopo, e quindi il rispetto del termine perentorio solo ove il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione di udienza fosse stato tempestivamente notificato alle parti opposte nel termine perentorio assegnato dal G.E.

L'appellante ha censurato la pronuncia con articolati motivi, chiedendone la completa riforma.

Si sono costituiti in giudizio entrambi gli appellati resistendo all'impugnativa, e, quanto alla banca, sollevando eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (disattesa dalla Corte all'udienza di trattazione) ed insistendo per la conferma della sentenza.

Nelle more del giudizio, a seguito dell'avvenuta cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese, la causa è stata interrotta.

L'appellante ha riassunto il giudizio unicamente nei confronti della Banca, formulando , nel ricorso ex art. 303 c.p.c. “rinuncia espressa di far valere le proprie pretese anche nei confronti dei soci della **società CREDITORE**, ricorrendone le condizioni di legge”.

Nel giudizio riassunto si è costituita la Banca ribadendo le difese già espresse nella comparsa di costituzione originariamente depositata.

La causa, trattenuta a sentenza e poi rimessa sul ruolo per il sopravvenuto mutamento del collegio giudicante, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2020 con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante ha articolato quattro motivi di appello.

Con il **PRIMO MOTIVO** l'appellante censura la sentenza per “travisamento dei fatti e delle norme applicabili nonché carenza ed irragionevolezza della motivazione oltre che violazione di diritto circa dichiarato inammissibile il merito dell'opposizione all'esecuzione per presunta tardività della sua proposizione, in quanto introdotto con ricorso, anziché con citazione, depositato entro il termine del 30.12.2011 indicato dal giudice della fase cautelare, ma notificato oltre il predetto termine”.

Il punto di motivazione censurato è quello con cui il tribunale ha accertato la “tardività” dell'introduzione del giudizio di merito, introdotto con ricorso (in luogo della citazione) depositato nel termine previsto dall'art. 616 c.p.c. ma notificato oltre la scadenza del suddetto termine.

L'appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe stravolto i principi dettati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 21675/2013 in tema di conversione degli atti nulli.

Ad avviso dell'appellante tale pronuncia consentirebbe di ritenere possibile la sanatoria del vizio procedurale conseguente all'erronea adozione della forma del ricorso per l'introduzione del giudizio di opposizione all'esecuzione, nonché al mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 616 c.p.c. per la notifica dell'atto introduttivo ove ricorrano le seguenti condizioni:

- il ricorso sia stato depositato nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616 c.p.c. e, poi, notificato entro la scadenza indicata dal giudice nel decreto di fissazione udienza, rimanendo irrilevante la notifica successiva al termine previsto dall'art. 616 c.p.c.;

- il convenuto, costituendosi, non abbia eccepito la tardività della proposizione del giudizio e/o alla decadenza e si sia, comunque, difeso nel merito. In tal caso, infatti l'atto avrebbe comunque raggiunto lo scopo prefissato dalla legge, ossia il raggiungimento della sfera della conoscibilità del destinatario e l'instaurazione del contraddittorio e, quindi, non ne sarebbe potuto dichiarare la nullità, e ciò in applicazione del principio di cui all'art. 156 c.p.c..

Quindi, conclude l'appellante, “deve escludersi che l'adozione della forma del ricorso in luogo di quella della citazione determini la nullità o l'inammissibilità del procedimento di opposizione, laddove la controparte si costituisca senza sollevare alcuna eccezione”.

Il motivo è infondato.

In primo luogo il tribunale non ha dichiarato la nullità dell'atto introduttivo, ma ha rilevato l'intempestività dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio.

Omette, poi, l'appellante, di considerare che la ricostruzione operata è incompatibile con la perentorietà del termine previsto dall'art. 616 c.p.c. e con quanto disposto dall'art. 153 primo comma c.p.c.; come previsto da detta norma i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati nemmeno con l'accordo delle parti.

Il che sta a significare, per un verso, che la notifica della citazione, o del ricorso laddove, come nella specie, sia stata utilizzata una diversa modalità di introduzione del giudizio, deve essere rispettoso del termine assegnato dal G.E.; e, per altro verso, che la mancata contestazione, che costituisce corollario del principio di disponibilità, è del tutto indifferente, in quanto all'inosservanza di termini processuali perentori consegue la decadenza; infatti la perentorietà dei termini processuali risponde ai principi pubblicistici di certezza, celerità ed economia dei giudizi, sottratti alla disponibilità delle parti.

E la pronunzia a SS.UU. richiamata dal giudice di primo grado (Cass. SS.UU. n. 21657/2013), il cui significato, secondo l'appellante, sarebbe stato stravolto dal Tribunale, prevede appunto la possibilità di sanare il vizio processuale costituito dall'errata modalità di introduzione del giudizio, facendo ricorso al principio di cui all'art. 156 c.p.c. solo alla "condizione che il ricorso venga notificato nel termine indicato dal decreto (vertendosi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo- ndr.), analogamente a come si sarebbe dovuto procedere con l'atto di citazione." Quale espressione del medesimo principio cfr. Cass. SS.UU. n. 2097/2014; Cass. Ord. n.14502/2014; Cass. Ord.n.5295/2017; Cass. Ord. n. 12413/2019.

Con il **SECONDO MOTIVO** l'appellante censura la sentenza per travisamento dei fatti e delle norme applicabili nonché carenza ed irragionevolezza della motivazione oltre che violazione di diritto circa il rigetto della pretesa introduzione del giudizio avvenuta nelle forme del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c..

La parte di motivazione attinta dal motivo è quella in cui il Giudice di primo grado ha escluso che l'appellante avesse introdotto l'opposizione con un ricorso ex art. 702 bis. c.p.c..

L'appellante ha assunto, a sostegno del secondo motivo di appello, che il termine previsto dall'art. 616 c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito sarebbe stato comunque rispettato con il mero deposito del ricorso in cancelleria in quanto, l'opponente avrebbe potuto introdurre il giudizio di merito nelle forme previste dall'art. 702 bis c.p.c. e, quindi, con ricorso, con la conseguenza che sarebbe stato rispettato il termine perentorio di legge.

L'assunto è infondato.

E sufficiente richiamare quanto affermato in sentenza sul punto "con riferimento infine alle note presentate dall'attore ai sensi dell'art. 101 c.p.c. dopo la riserva della decisione va unicamente evidenziata( non avendo alcun rilievo la mancata eccezione del convenuto, trattandosi di decadenza) l'assoluta infondatezza della pretesa introduzione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.. Ed infatti in tali note l'attore afferma oggi retrospettivamente di avere introdotto il giudizio di merito ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. L'assunto risulta privo di fondamento e smentito dall'esame anche superficiale del ricorso depositato il 30.12.2011, che non contiene invero alcuna menzione della proposizione del ricorso secondo il modello oggi preteso né il fondamentale avvertimento di cui all'art. 163 terzo comma n.7 c.p.c.. Al contrario il ricorso presenta una nutrita richiesta di mezzi di prova, rincarata nella memoria istruttoria depositata il 10.9.2012, che rende giustizia della pretesa natura sommaria del giudizio introdotto.

Quanto poi alla circostanza che il giudice abbia comunque fissato l'udienza per la comparizione delle parti, si tratta, all'evidenza di una attività dovuta perché l'inammissibilità va dichiarata con sentenza."

Il Tribunale ha quindi escluso la possibilità per la parte, di "qualificare" unilateralmente e a posteriori il rito che ha regolato il giudizio di primo grado, competendo, piuttosto al giudice di interpretare l'atto. Ed infatti, la facoltà di introdurre il giudizio di merito nelle forme e secondo il rito sommario previsto dall'art. 702 bis c.p.c., in alternativa all'introduzione del giudizio nelle forme del rito ordinario a cognizione piena, implica una "scelta" operata dalla parte onerata dell'introduzione del giudizio. Effettuata detta scelta la scansione processuale è disciplinata dalle norme del rito prescelto che è modificabile, attraverso l'istituto processuale della conversione, disposta dal Giudice, nei soli casi previsti dalla legge.

Nel caso di specie l'appellante non ha puntualmente e specificatamente impugnato l'interpretazione dell'atto effettuata dal giudice sulla base del suo contenuto (omessa menzione dell'art. 702 bis. C.p.c., mancanza dell'avvertimento, articolazione di prove), limitandosi ad asserire, a supporto della fondatezza della propria tesi, che il Tribunale aveva ritenuto, all'udienza di ammissione della prova, l'irrelevanza di ogni ulteriore indagine "sul presupposto evidentemente che la causa non presentava punti controversi complessi, che necessitassero di un'istruzione probatoria tipica del giudizio ordinario di cognizione" ( cfr pag. 19 atto di appello).

Va altresì aggiunto che la volontà del **DEBITORE** di introdurre il giudizio secondo le forme del giudizio a cognizione piena è confermata anche dal successivo contegno processuale da egli tenuto, ove si consideri, tra l'altro, che il suo difensore, senza, ovviamente che fosse stata richiesta e disposta la conversione del rito, ed incompatibilmente con il rito a cognizione sommaria, ha dapprima richiesto i termini di cui all'art. 183, 6<sup>^</sup> comma c.p.c e, successivamente, ha reiterato le proprie richieste istruttorie certamente precluse, e in contrasto con un giudizio a cognizione sommaria.

Il rigetto dei primi due motivi di appello rende ultroneo l'esame sia del **TERZO MOTIVO**, avente ad oggetto "travisamento dei fatti e delle norme applicabili nonché carenza ed irragionevolezza della motivazione oltre che violazione di diritto circa la omessa decisione sul merito della controversia ed il conseguente rigetto implicito del merito a causa delle infondate pregiudiziali di rito, riproposizione nel presente appello delle domande di merito avanzate in primo grado con richiesta di accoglimento"; che del **QUARTO**, intitolato " effetti dannosi verificatosi dopo la sentenza di primo grado per effetto dell'avvenuto pignoramento e dell'avvenuta vendita all'asta del bene pignorato" in quanto le censure afferiscono al merito dell'opposizione all'esecuzione, il cui esame è precluso attesa la confermata inammissibilità dell'opposizione.

Conclusivamente l'appello va respinto, con ogni conseguenza di legge in ordine al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi mediante applicazione dei parametri medi previsti dal DM Giustizia n. 55/2014, e tenuto conto, per la determinazione del valore della causa di quanto affermato dalla Cassazione (Cass.n. 38870/2021 secondo cui "Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e dunque: (a) per la fase precedente l'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene eseguito; (e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile").

Nel caso di specie, in difetto di elementi per quantificare gli effetti economici del rigetto dell'esecuzione (nemmeno dedotti dall'appellante allorché ha chiesto il risarcimento dei danni correlati alla vendita all'asta dell'immobile pignorato) la causa va ritenuta di valore indeterminabile di media complessità; e vanno liquidate le fasi di studio, introduttiva e decisionale.

Da ultimo, poichè il presente giudizio di appello è iniziato dopo il 30.1.2013, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002 inserito dall'art. 1 comma 17 dalla legge n. 228/2012 va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la citazione.

#### **P.Q.M.**

La Corte definitivamente pronunciando sull'impugnativa proposta da **DEBITORE** avverso la sentenza n. xxxx/2014 depositata il 20.2.2014 dal Tribunale di Roma, e dato atto della rinuncia ad ogni domanda nei confronti dei soci della società **società CREDITORE**, così decide:

- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore del **BANCA**. in complessivi € 8.066,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge sull'importo dei compensi;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la citazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.6.2022.

**Il Consigliere estensore**  
Dott.ssa Patrizia Mannacio

**Il Presidente**  
dott. Giuseppe Lo Sinno

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE